

**REGOLAMENTO PER L'ESPLETAMENTO DEI COMPITI E DELLE FUNZIONI DI
CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA A FAVORE DEI COMUNI MEMBRI
DELL'UNIONE E DI ALTRI COMUNI ADERENTI**

Art. 33 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.

D.L. 201/2011; D.L. 216/2011

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 – Finalità

1. L'Unione dei Comuni delle Valli Antigorio Divedro Formazza, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 33 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i – “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” , assume la funzione di Centrale Unica di Committenza, svolgendo tale attività nell'ambito dei Comuni membri e dei Comuni aderenti.

2. La Centrale Unica di Committenza, in favore degli Enti membri ed aderenti, espletterà le funzioni connesse all'acquisizione di lavori, servizi e forniture in conformità con le disposizioni del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i e del relativo Regolamento di Attuazione D.P.R. 207/2010 e s.m.i. e con le modalità di cui al presente Regolamento.

3. La Centrale di Committenza può operare:

a. nei riguardi di specifiche esigenze di ogni Ente aderente, in base alle singole richieste da questi formulate, e finalizzate esclusivamente al perseguimento di indirizzi di governo e gestione dell'Ente medesimo.

b. nei riguardi della generalità degli Enti aderenti, per l'acquisizione di lavori, servizi e forniture di carattere comune, sia per l'ottenimento di economie di scala sia per perseguire l'armonioso espletamento di una pluralità di attività di interesse generalizzato, da porre in capo ad un unico affidatario.

4. La Centrale Unica di committenza è tenuta all'osservanza della disciplina vigente in materia di appalti pubblici.

Articolo 2 – Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento disciplina la modalità di adesione alla Centrale Unica di Committenza nonché la gestione dei relativi rapporti tra gli Enti aderenti e la Centrale Unica stessa.

Articolo 3 – Ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento si applica alle *gare bandite* per l'acquisizione di lavori, servizi e forniture.

Articolo 4 – Adesione

1. L'adesione alla Centrale Unica di Committenza dovrà avvenire in forma scritta ed ha durata illimitata, fatta salva la facoltà di cessazione del rapporto, che potrà avvenire in qualunque momento, previa comunicazione scritta.

2. L'adesione comporta la collaborazione, per l'assolvimento delle funzioni di cui al presenteregolamento, degli Uffici dell'Ente aderente in capo al quale è posto il procedimento di acquisizione della prestazione di interesse, sia esso lavoro, servizio o fornitura. La collaborazione si intende da rendersi presso la Sede dell'Unione dei Comuni.

TITOLO II - PROCEDURE DI AFFIDAMENTO NEI CASI DI CUI ALL'ART. 1 COMMA 3 LETT. "a"

Articolo 5 – Competenze dell'Ente aderente e ricorso alla Centrale Unica di Committenza

1. Ai fini del ricorso alla Centrale Unica di Committenza, l'Ente aderente, a proprio nome e conto, provvede in via propedeutica all'assolvimento di quanto segue:
 - a. nomina il Responsabile Unico del Procedimento, all'interno del proprio organico, ai sensi dell'art. 10 comma 1 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., *unico per le fasi di affidamento, esecuzione e per la fase di progettazione* se richiesta. Per affidamenti inerenti servizi e forniture, il Responsabile Unico del Procedimento è nominato ai sensi dell'art. 272 del Regolamento di attuazione D.P.R. 207/2010. Al Responsabile Unico del Procedimento competono i compiti previsti dalla vigente normativa;
 - b. approva e propone ogni atto utile a determinare l'oggetto della prestazione da affidare (progetti e relativi allegati, disciplinari, caratteristiche di forniture o servizi, impegni di spesa ecc...), individuandone i requisiti e le finalità nel rispetto delle proprie esigenze;
 - c. individua, con l'atto di autorizzazione a contrarre, le modalità di scelta del contraente tra quelle ammesse dalla Legge vigente ed il criterio di aggiudicazione ritenuto idoneo, specificando il ricorso alla Centrale Unica di Committenza.
2. Restano in capo ai Comuni aderenti sia la fase della programmazione e della scelta discrezionale dei lavori, delle opere e delle forniture da acquisire, sia le fasi di aggiudicazione, di stipulazione del contratto ed esecuzione dello stesso.

Articolo 6 – Attività della Centrale Unica di Committenza (casi di cui all'art. 1 comma 3 lett. "a.")

1. La Centrale Unica di Committenza, per l'espletamento delle procedure di cui all'art. 3 e sulla scorta della documentazione di cui all'articolo 5 provvede, per ogni Ente aderente e secondo le necessità manifestate:
 - a. alla pubblicazione, attraverso il proprio Albo, di ogni Atto relativo alla procedura di gara, per l'espletamento delle forme di pubblicità previste dalla legislazione vigente;
 - b. attiva, per ogni Ente membro e aderente e per ogni Responsabile Unico del Procedimento di cui all'art. 5 comma 1 lett. "a.", l'accesso nominativo, *attraverso* l'Unione dei Comuni, ai siti dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici, dell'Osservatorio Regionale dei Lavori Pubblici, del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica ed ogni altro utile per l'espletamento delle procedure di gara;
 - c. nomina la Commissione giudicatrice, sia ricorrendo a personale interno sia a personale di altri Enti membri o aderenti, qualora in possesso di specifici requisiti richiesti dalle modalità di valutazione delle offerte. Potranno altresì essere individuati anche componenti esterni nel caso in cui la complessità della procedura lo richieda. Di norma il Responsabile Unico del Procedimento di cui all'art. 5 comma 1 lett. "a" è membro della Commissione aggiudicatrice, fatti salvi i casi di incompatibilità;
 - d. trasmette all'Ente interessato gli esiti della procedura di aggiudicazione per il proseguo delle procedure di affidamento ed esecuzione.

TITOLO III - PROCEDURE DI AFFIDAMENTO NEI CASI DI CUI ALL'ART. 1 COMMA 3 LETT. "b"

Articolo 7 - Attività della Centrale Unica di Committenza (casi di cui all'art. 1 comma 3 lett. "b.")

1. La Centrale Unica di Committenza, su richiesta di parte o di tutti i Comuni membri o aderenti, può avviare procedure di gara o affidamenti per l'acquisizione di servizi e forniture o aggiudicazione di lavori di interesse comune, col fine di addivenire ad economie di scala per l'ottenimento delle prestazioni a condizioni particolarmente vantaggiose.
2. Nel rispetto delle finalità di cui sopra, la Centrale Unica potrà effettuare sondaggi tra i Comuni membri e aderenti per verificare l'interesse ad attivare affidamenti di lavori, servizi e forniture di interesse sovra comunale, anche diffondendo le iniziative proposte dai Comuni singoli o parte degli aderenti. L'autorizzazione a procedere è comunque subordinata a disposizione scritta da parte dei Comuni interessati.
3. Nei casi di cui ai commi 1 e 2 la Giunta Esecutiva dell'Unione dei Comuni potrà, in accordo con i Comuni richiedenti, definire le competenze da porre in capo all'Unione dei Comuni ed ai Comuni partecipanti, con particolare riferimento all'attribuzione di funzioni e compiti, anche attraverso la collaborazione tra il personale in organico presso i Comuni con i Servizi dell'Unione, alla compartecipazione economica, alla stipulazione del Contratto, alla sua esecuzione ed alla verifica circa la corretta attuazione.

TITOLO IV – QUANTIFICAZIONE DEI COSTI

Articolo 8 – Quantificazione dei costi per il funzionamento della Centrale Unica di Committenza

1. Per i Comuni membri dell'Unione dei Comuni, l'attività resa da parte della Centrale Unica di Committenza è gratuita, anche nel caso di svolgimento di funzioni nell'ambito della Commissione giudicatrice.
2. Per i Comuni aderenti (*non membri*) sarà dovuto, a favore della Centrale di Committenza, un rimborso per ogni procedura di gara, il cui importo corrisponde ai contributi dovuti all'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici vigenti al momento della richiesta.
3. Nel caso in cui la procedura interessi più Enti richiedenti, l'ammontare del contributo di cui sopra, nei limiti di quanto dovuto, sarà equamente ripartito in modo uguale tra essi.
4. Ogni altro costo relativo alla procedura di gara è a diretto carico dell'Ente richiedente, anche se membro dell'Unione dei Comuni (*quali ad esempio contributi a favore dell'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici, spese per pubblicazione, spese per Commissioni con ricorso a tecnici esterni*).
5. In casi particolari che richiedano l'utilizzo di consulenze legali o similari, queste saranno attribuite in capo all'Ente che ha curato la fase specifica che ha generato la necessità di tali consulenze o che hanno generato l'eventuale contenzioso.

Sommario

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 – Finalità	5
Articolo 2 – Oggetto del regolamento	6
Articolo 3 – Ambito di applicazione	6
Articolo 4 – Adesione	6

TITOLO II - PROCEDURE DI AFFIDAMENTO NEI CASI DI CUI ALL'ART. 1 COMMA 3 LETT. "a"

Articolo 5 – Competenze dell'Ente aderente e ricorso alla Centrale Unica di Committenza	6
Articolo 6 – Attività della Centrale Unica di Committenza (casi di cui all'art. 1 comma 3 lett. "a") ...	7

TITOLO III - PROCEDURE DI AFFIDAMENTO NEI CASI DI CUI ALL'ART. 1 COMMA 3 LETT. "b"

Articolo 7 - Attività della Centrale Unica di Committenza (casi di cui all'art. 1 comma 3 lett. "b")	7
---	---

TITOLO IV – QUANTIFICAZIONE DEI COSTI

Articolo 8 – Quantificazione dei costi per il funzionamento della Centrale Unica di Committenza	
---	--